



MM/emt

A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE
DI CUI ALLEGATO ELENCO

OGGETTO: iscrizione d'ufficio nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 2190 c.c. della notizia che l'indirizzo di posta elettronica (PEC) non è univoco. Comunicazione di avvio del procedimento.

Gli articoli del D.L. n. 185/2008 e s.m.i. e 5 del D.lgs. n. 179/2012 hanno introdotto l'obbligo – rispettivamente - per le società e le imprese individuali di iscrivere nel Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). L'indirizzo PEC deve essere univocamente attribuibile all'impresa: non deve cioè essere riferibile anche ad altri.

In seguito a una verifica nella banca dati del Registro Imprese, risulta che la sua società ha un indirizzo Pec appartenente ad altra impresa. La invitiamo pertanto a comunicare il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

In alternativa, se intende mantenere l'iscrizione dell'indirizzo PEC già pubblicato nel Registro Imprese, si chiede di documentare, entro il termine sopra indicato, l'effettiva titolarità della casella PEC da parte dell'impresa, trasmettendo una comunicazione firmata digitalmente con la copia del contratto stipulato con la società gestore all'indirizzo pavia@pv.legalmail.camcom.it.

Per informazioni relative alle modalità di comunicazione al Registro Imprese di un nuovo indirizzo PEC attivo è possibile accedere al seguente link: http://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=445

Per richiedere un nuovo indirizzo, occorre rivolgersi a un Gestore autorizzato - contattabile al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/pec-elenco-gestori>

Decorso il termine sopra indicato, l'ufficio chiederà al Giudice del Registro delle Imprese di ordinare l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dell' indirizzo PEC non univoco. Pertanto la società risulterà priva di indirizzo PEC. Ciò comporterà alcune conseguenze negative:

- a) Le successive domande di iscrizione di atti o fatti di suo interesse, relativi alla sua impresa non potranno essere gestite, saranno “ sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno rifiutate.
- b) In base alla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia ([pubblicata sul sito: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-impres/pec/circoli-pec?layout=lis](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-impres/pec/circoli-pec?layout=lis)) è applicabile la sanzione amministrativa prevista dagli artt.2194 e 2630 c.c.

La presenta comunicazione vale come avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 241/90.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marinella Meroso)

(F.to da Marinella Meroso mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Ufficio Registro Imprese – servizi telematici
Tel. 0382/393212
PEC: registroimprese@pv.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Pavia
Via Mentana, 27 – Pavia - tel. 0382.3931 – PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
P.IVA 00465100188 - C.F. 80000590184